

COMUNE DI BERRA

Provincia di Ferrara



SETTORE CULTURALE – SOCIO ASSISTENZIALE - SCOLASTICO

**DETERMINAZIONE N.267
DEL 03-10-2013**

OGGETTO

CONCESSIONE ASSEGNO AL NUCLEO FAMILIARE SIG.RA J.F. - ANNO
2013

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Vista l'istanza presentata dalla sig.ra J.F., prot. n. 6094 del 02/07/2013, tesa ad ottenere la concessione dell'Assegno al nucleo familiare concesso dal Comune ai genitori cittadini italiani o comunitari o riconosciuti titolari dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria, residenti, che abbiano nella propria famiglia anagrafica almeno tre minori di anni 18, che siano figli propri o del coniuge o da essi ricevuti in affidamento preadottivo;

Esaminata la documentazione allegata alla domanda;

Vista la L. 448/1998 che all'art. 65 dispone la concessione di un "Assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori";

Visto il D. Lgs. 109/98 "Definizioni di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate, a norma dell'art.59, comma 51, della legge 27 dicembre 1997, n. 449";

Visto il D.M. 452/2000 "Regolamento recante disposizioni in materia di assegni di maternità e per il nucleo familiare, in attuazione dell'art. 49 della Legge 22 dicembre 1999, n. 488, e degli articoli 65 e 66 della Legge 23 dicembre 1998, n. 448";

Preso atto che il citato D.M. dispone:

- che gli assegni siano concessi con provvedimento del Comune, art. 18.1,
- che il Comune di residenza del richiedente è individuato quale ente erogatore, art.18.3,
- che il Comune trasmetta all'INPS l'elenco dei beneficiari, art. 20.2;

Visto l'art. 27 del Decreto Legislativo n. 251 del 19/11/2007, che riconosce ai titolari di status di rifugiato e dello status di protezione sussidiaria il medesimo trattamento riconosciuto ai cittadini italiani in materia di assistenza sociale e sanitaria;

Visto il D.M. 25 maggio 2001, n. 337 "Regolamento recante modifiche al decreto del Ministro per la solidarietà sociale 21 dicembre 2000, n. 452, in materia di assegni di maternità e per i nuclei familiari con tre figli minori;

Visto il comunicato pubblicato sulla G.U. 43 del 20 Febbraio 2013 dal Dipartimento delle politiche per la famiglia avente ad oggetto: Rivalutazione per l'anno 2013 della misura degli assegni e dei requisiti economici, ai sensi degli articoli 65, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (assegno per il nucleo familiare numeroso) e dell'art. 74 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (assegno di maternità);

Vista la Circolare n. 34 del 28/02/2013 dell'INPS – Direzione Centrale Prestazione a Sostegno del Reddito avente ad oggetto "Assegno per il nucleo familiare e assegno di maternità concessi dai Comuni. Rivalutazione per l'anno 2013 della misura degli assegni e dei requisiti economici";

Considerato che l'indicatore della situazione economica della richiedente e del rispettivo nucleo familiare permette la concessione di quanto richiesto nella misura di un beneficio complessivo di € **1.813,37** pari a n. 12 mensilità;

Visto il D.Lgs 18.08.2000 n. 267 T.U. delle leggi sull'ordinamento degli EE.LL.;

Visto il regolamento di contabilità come da ultimo modificato con C.C. n. 36 in data 08 giugno 2000;

Visto l'art. 80 dello Statuto Comunale;

DETERMINA

- 1) di concedere, per i motivi citati in premessa, l'assegno per il nucleo familiare alla sig.ra J.F. nella misura di **€ 1.813,37** ;
- 2) di comunicare all'interessato il contenuto del presente atto;
- 3) di trasmettere all'INPS, secondo specifiche fornite dallo stesso istituto, tutte le indicazioni necessarie, art. 20 D.M. 452/2000, al pagamento delle spettanze dovute.

determine/ concessione assegno al nucleo2013 nuovo

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
TUFFANELLI GIANNI

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Il Sottoscritto Capo Settore Segreteria attesta che copia della presente determinazione è stata affissa all'Albo Telematico il _____ per rimanervi 10 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 4 (5° comma) del Regolamento di contabilità.

II CAPO SETTORE SEGreteria
DAL MORO ALESSANDRA